

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1020 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 della Commissione ⁽²⁾ dispone che «[a]l fine di poter beneficiare dell'importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall'inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo».
- (2) Tuttavia, gli sforzi di reinsediamento dell'Unione compiuti dagli Stati membri sono stati perturbati dalla pandemia di Covid-19 in un modo senza precedenti. La crisi ha imposto agli Stati membri di sospendere le operazioni di reinsediamento e di introdurre restrizioni all'ingresso nel loro territorio.
- (3) Inoltre, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), i principali partner degli Stati membri per il reinsediamento, hanno sospeso temporaneamente le loro operazioni alla luce della pandemia di Covid-19. Inoltre, a causa dei divieti di viaggio emessi da molti paesi di primo asilo, nelle attuali circostanze gli Stati membri non possono effettuare missioni di selezione ai fini del reinsediamento.
- (4) L'impatto della pandemia di Covid-19 ha gravi implicazioni non solo sull'attuazione degli impegni di reinsediamento, ma anche sulla capacità di assorbimento nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.
- (5) Al fine di onorare il forte impegno degli Stati membri a favore delle azioni di reinsediamento, è necessario garantire che il sostegno finanziario corrispondente sia utilizzato in modo flessibile ed efficace.
- (6) A tal fine è opportuno prorogare il termine per l'attuazione del periodo di reinsediamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 516/2014 e di conseguenza è vincolata dal presente regolamento.
- (8) Il Regno Unito è vincolato dal regolamento (UE) n. 516/2014 e di conseguenza è vincolato dal presente regolamento. Conformemente all'articolo 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione.
- (9) Né le disposizioni del regolamento (UE) n. 516/2014, né quelle del presente regolamento si applicano alla Danimarca.
- (10) Considerata l'urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014,

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 19).

⁽³⁾ GU L 384 del 12.11.2019, pag. 1.

